



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

18. La sollicitudine Pastorale &c. Epistola Encyclica ad universos
Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos & alios Italiæ Insularumque
adjacentium Ordinarios jussu Summi Pontificis conscripta, qua ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1702.

della vacanza delle Chiese, senza speciale licenza di questa Sagra Congregazione sopra negozi de' Vescovi, e Regolari; essendo per tanto vacate altre Chiese in detto Regno doppo l'Ordine accennato, Sua Beatitudine mi ha ordinato di rinnovarlo à lei, affinche faccia la medesima proibizione agl'altri Vicarii Capitolari, ed Apostolici della Chiesa, che doppo il prim'ordine restano vacanti; ed il Signore Iddio la prosperi. Roma 5, Maggio 1702.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

N. Grimaldi Segretario.

EPISTOLA

IV.

Encyclica ad universos Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, & alios Italiae, Insularumque adjacentium Ordinarios jussu Summi Pontificis conscripta, qua plura illis dantur Pastoralia monita, & plura itidem injunguntur ad vitiorum extirpationem, Christianarum virtutum cultum, & morum disciplinam pertinentia,

LA sollecitudine Pastorale di Nostro Signore intenta sempre à promuovere il bene spirituale del suo Gregge, siccome ha giudicato conveniente, che il Giubileo, quale poche settimane sono fu pubblicato con tanto frutto in quest'Alma Città di Roma, e successivamente nel Regno di Napoli, e in alcune altre Città, e Diocesi dello stato Ecclesiastico più gravemente danneggiate da' passati terremoti, si distenda anco à tutte l'altre Città, e Diocesi dell'Italia, e Isole adjacenti, per eccitare maggiormente la pietà de' Fedeli à placare con una vera penitenza altre sante opere. Pira di Dio giustamente sdegnato per i nostri peccati, & ad implorare dalla Divina Clemenza la cessazione di tanti flagelli, che per tutte le parti ò attualmente travagliano l'afflitta Christianità, ò manifestamente gli sovraffano; così ha pensato à tutti li mezzi più proprii, onde abbia à ritrarri maggior frutto dal medesimo Giubileo, con stimolare tutti à prenderlo con le dovute disposizioni, & à riuovere quegli ostacoli, che potrebbero impedirlo gl' effetti della Divina misericordia. Che però la Santità Sua ha ordinato, che con la presente Lettera, che sarà circolare à tutti li Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, e altri Ordinarii nell'Italia, e Isole adjacenti sudette, si raccomandandi efficacemente à V. S. d'insistere col suo Pastorale zelo per l'adempimento delle cose infrascritte.

Primeramente ricorda la Santità Sua à V. S. l'esatta osservanza di quanto con altra simile lettera circolare le fu già prescritto intorno alle venerazione, e rispetto dovuto alle Chiese, sopra di che per molto, che già si fosse detto à tenere della lettera sudetta, non però si farà mai fatto, nè detto à bastanza; tanto più che il vederli presentemente porre in uso dalla Maestà Divina quei castighi, co' quali la medesima vuole specialmente punire l'irriverenza alle Chiese, fa manifestamente conoscere quant'oltresì fosse avanzato l'inconveniente predetto.

Secondo. Vuole, che V. S. invigili singolarmente alla santificazione delle Feste, con fare intendere al Popolo, quanto grave torto si faccia alla Maestà del Signor Iddio, impiegando quei giorni riservati specialmente al suo onore, in opere non solamente fervili, mà, quel ch'è peggio, peccami-

nose. Procuri dunque di far ben riflettere al Popolo, che le dette opere fervili sono vietate ne' giorni festivi, non perche si stia in ozio, ma affinche ci sia maggior tempo, e commodità di frequentare le Chiese, di assistere alli Officii Divini, di ascoltare la Divina parola, di ristorare le anime colle Orazioni, e Santi Sacramenti, e coll'esercizio d'altre opere di pietà, & in somma di attendere più di Proposito all'unico, & importantissimo negozio dell'eterna salute, secondo il detto dell'Apostolo: *Rogamus vos, ut abundetis magis, & operam detis, ut quieti sitis, & ut vestrum negotium agatis.* Dal che si vede quanto sia disdicevole l'abusò pur troppo frequente di quelli, che non si vergognano d'impiegare i giorni consacrati à Dio in traffichi, giuochi, crapule, amorgeggiamenti, & altre vanità mondane. Onde pare che le Feste ormai siano rese oggetto d'abominazione al Signor Iddio, secondo l'espressione terribile, che ne fa per il suo Profeta: *Odi, & projeci festivitates vestras, & non capiam odorem cettuum vestrorum;* Anzi si muove giustamente da simili profanazioni l'ira Divina à mandare pubblici flagelli di Guerre, Inondazioni, Terremoti, Pestilenze, e simili, dichiarandosi lo stesso Dio: *Sabbata mea violaverunt vehementer; dixi ergo, ut effunderem furorem meum super eos, & considerarem eos.*

Terzo. Considerando in oltre la Santità Sua, che una gran parte della depravazione de' costumi del Christianesimo procede dalla mala educazione de' figliuoli per la pochissima cura, che si pigliano i Padri, e Madri di allevarli nel timor santo di Dio, ordina espressamente à V. S. d'invigilare, accioche i Capi di famigli a' adempiscano l'obbligo strettissimo, che hanno di educarli bene con istruirli, correggerli, e sopra tutto dar loro buon essemplio, il che se faceessero come devono, si vedrebbe grandissimo miglioramento nel Christianesimo; essendo verissimo, che i figliuoli mantengono quei costumi, che apprendono da fanciulli: *Adolescens juxta viam suam etiam cum senuerit non recedet ab ea.* Ammonisca però seriamente i medesimi Padri, e Madri del gran conto che renderanno à Dio se trascuraranno di tener lontani i loro figliuoli dalle cattive compagnie, e li lascieranno assuefare ad abiti viziosi, e il stesso inculchi, e faccia inculcare da' Predicatori e da' Confessori alli Padroni rispetto à loro Servitori, facendo a' medesimi ben ponderare la gravissima sentenza dell'Apostolo: *Si quis suorum, & maxime domesticorum curam non habet fidem negavit, & est infideli deterior.*

Quarto. Dovrà V. S. specialmente invigilare, che da' Maestri di Scuola, e molto più dalli Parochi s'insigni con tutta diligenza, e particolarmente le Feste la Dottrina Christiana, e che si spieghino con chiarezza i principali Misteri della Santa Fede; al che saranno di grande ajuto anco altre persone pie, che a tal'effetto potrebbero deputarsi, come con tanto frutto praticò nella sua Chiesa di Milano S. Carlo, che ne scrisse regolamenti sì utili anco per le altre Diocesi. Et affinche in fanciulli colla dovuta frequenza, & applicazione attendino à questa sì necessaria istruzione, V. S. non lasci di avvertire seriamente i Padri, & altri che ne hanno cura, dell'obbligo di far loro imparare le cose necessarie alla salute, ordinando alli Confessori di non assolverli, se in ciò si troveranno notabilmente colpevoli, e contumaci.

Quinto. E perche pur troppo spesso si vedono più bisognosi d'istruzione li Adulti, che i Fanciulli medesimi, dovrà V. S. ricordarsi dell'obbligo, che ha insieme con tutti i suoi Parochi di passare per se stessa, ò in caso di legitimo impedimento per mezzo de' Predicatori colla divina

1703.

I. Thess. 4. 11.

Amos 5. 21.

Ezech. 20.

Prov. 22. 6.

I. Tim. 4. 8.

1703.

1. Cor. 2: 4.

parola i Popoli a se commessi, non in persuasibilibus humana sapientie verbis, ma con proporre, e spiegare massime utili, & adattate alla capacita delli Uditori, affinche ogn'uno resti informato delle obbligazioni del proprio stato, & eccitato ad adempirle con la dovuta esattezza. A' tal' effetto non lasci d'inculcare a Parochi, che sopra ogni altro si vagliano del tanto necessario, & util Libro del Catechismo Romano; invigilando specialmente, che li medesimi secondo, che vien loro prescritto dal sacro Concilio di Trento nella sess. 24. de reform. cap. 7. *Inter Missarum solemniam, aut divinarum celebrationem sacra eloquia, & salutis monita vernacula lingua singulis diebus Festis, vel solemnibus explanent, eademque in omnium cordibus postpositis inutilibus questionibus, inserere, atque eos in lege Domini erudire studeant.* Rispetto poi a' Predicatori abbia particolar cura, che esercitino il loro ufficio con quello spirito di pietà, e con quel decoro, che si deve ad un Ministero sì Sacrosanto, e perciò usi tutta l'attenzione tanto in eleggere, quanto in procurare, che da quelli, a' quali appartiene, siano eletti a tal carico soggetti non meno per l'integrità della vita, che per la sodezza della dottrina in tutto degni d'amministrarlo, accadendo pur troppo spesso, massime ne' Castelli, e Luoghi piccioli, che una licenza, un mal'esempio, un neo del Predicatore non solo tolga tutto quel frutto, che egli avesse potuto mai fare con le sue Prediche; ma positivamente sia cagione di molti scandali, e di molti disordini.

Sesto. Giovarà anco sommamente al profitto spirituale del suo Gregge, se V. S. introdurrà non solo ne' Borghi, e Ville della sua Diocesi, ma anco ne' Luoghi più nobili, e popolati l'uso delle sacre Missioni, sì per potere con questo mezzo più liberamente, e più utilmente riprendere quegli abusi, che tal'hor nel suo popolo fossero maggiori, & in conseguenza più bisognosi dirimedio, come per supplire con ciò alla penuria, che si trova bene spesso nella Città medesima della parola di Dio, che da molti non viene predicata con la dovuta semplicità, e chiarezza; Havendo mostrato l'esperienza anco ultimamente in Roma, che quando si spiegano familiarmente, & in forma adattata al frutto per l'anima le cose di Dio, il popolo le sente con gusto, concorre con frequenza, e ne riporta grande utile con emendazione de' costumi, & edificazione universale. Non potrà però essere, se non ottimo consiglio, che V. S. cominci presentemente a valersi di tal mezzo per meglio preparare li Fedeli di cotesa sua Diocesi all'acquisto del Santo Giubileo, e specialmente, perche siano ben'instrutti, e pazientemente ajutati a fare una buona Confessione Generale, ad effetto d'applicare in tal guisa l'opportuno, e necessario rimedio al pur troppo grave, e frequente male di quelle confessioni, che potessero per l'addietro haver fatte invalidamente.

Settimo. Si raccomanda specialmente a V. S. la paterna cura delle Monache, che essendo *illustrior portio gregis Christi*, devono come Spose care al Signore essere in maggior pregio tenute, e con più sollecitudine custodite. Procuri perciò V. S., che ne' Monasterij non s'introduchino rilassamenti nell'osservanza Regolare, e sopra tutto, che vi si osservi la dovuta ritiratezza, togliendo a tal'effetto alle Monache la frequenza inutile delle grate, perche non siano divertite dal divino servizio, al quale si sono dedicate, e facendo loro esattamente osservare quanto a' colloquij con persone di fuori tanto Secolari, quanto Regolari quel, che sopra di ciò si dispone da' sacri Canonici, dalle Costituzioni Apostoliche, e da varii Decreti, e dichiarazioni delle Sacre Congregazioni in diversi tempi emanate, e pubblicate.

Procuri altresì, che siano provvedute di Confessori dotti, d'età provetta, di vita irreprensibile, zelanti, e disinteressati, ed a suo tempo di Predicatori esemplari, e ferventi, che le esortino con efficacia a mantenersi fedeli a quel Signore, che frà tante altre le ha elette ad un sì grand'onore, & ad una vocazione sì sublime. Si ricordi in oltre di far puntualmente osservare quel, che dalla san. mem. di Papa Innocenzo XI. fu ordinato, cioè che tutte quelle, che vogliono farsi Monache in qualsivoglia Monastero anco soggetto a' Regolari siano tenute fare gli Esercizii Spirituali per dieci giorni avanti, che ricevino l'abito, e siano ammesse al Noviziato; e che li medesimi Esercizii si ripetino per l'istesso spazio di dieci giorni avanti che siano ammesse alla Professione. E perche l'istesso Pontefice ordinò parimente, che si procurasse con tutte le diligenze possibili, ma con modi soavi, e discreti, che ancora tutte le Monache Professe una volta l'anno almeno per qualche tempo, che si fosse stimato opportuno, facessero li medesimi Esercizii per la rinovazione dello spirito tanto necessaria a persone del tutto consacrate a Dio, vuole perciò la Santità Sua, che s'intenda rinovato anche tal'ordine, e quando sin'ora non se fosse stata introdotta la pratica in cotesa Diocesi, incarica specialmente a V. S. di procurarne l'introduzione in tempo, e con l'occasione del presente Giubileo.

Ottavo. Quello poi, in che V. S. deve premere maggiormente si è il vivere regolato degli Ecclesiastici, affinche tanto nella decenza dell'abito, e portamento esteriore (nel che da molti si manca notabilmente) quanto nella vita, e onestà de' costumi spirino nella Chiesa di Dio quell'odore di santità, con cui possano tirar tutti soavemente, & efficacemente all'amore della virtù, siccome richiede la loro professione, e l'obbligo, che gli viene imposto dal loro Grado. Si ricordino di essere nella Chiesa di Dio in alto luogo per essere considerati da tutti, come regola del ben vivere; Perche come parla il Concilio di Trento: *In eos tanquam in speculum reliqui oculos conijciunt, ex iisque sumunt, quod inveniunt;* Che però è necessario, che in tutte le cose: *Nil nisi grave, moderatum, ac religione plenum pra se ferant;* Precedendo a tutti colla esemplarità della vita, e confermando coll'opere quello, che devono ad altri insegnare colle parole.

Nono. E perche è certissimo, che quelle stesse orazioni, che fatte con la dovuta religiosità, & esattezza ci rendono degni delle celesti misericordie, se si fanno con trascuraggine, & irriverenza chiamano sopra di noi le maledizioni divine, secondo ciò che è scritto: *Maledictus homo, qui facit opus Domini negligenter;* E ci servono non di merito, ma di colpa, conforme all'espressione del Profeta: *Oratio ejus sicut in peccatum;* Perciò affinche per ogni parte si tolgano, quanto è possibile, le cagioni de' pubblici castighi sopra l'afflitta Christianità, e risplenda nella Chiesa il dovuto decoro, e maestà delle sacre Funzioni, vuole Sua Beatitudine, che V. S. inculchi premurosamente alli Canonici, Benefiziati, Mansionarj, Cappellani, Chierici, & altri Serventi tanto della sua Cattedrale, quanto delle Collegiate della sua Diocesi l'quanto strettissimo, che hanno d'assistere in Coro con ogni riverenza, silenzio, e modestia, come conviene alla presenza della tremenda Maestà dell'Altissimo, e di salmeggiarvi con divozione di cuore, e distinzione di voci, senza precipitazione, o troncamento di parole, in modo che una parte del Coro non cominci un versetto prima che l'altro non sia finito, e che il Popolo possa intendere quel, che scanta, & esercitò eccitato a divozione, e compunzione in

1703.

Sess. 21. cap. 1.

1703.

udire le divine lodi; Avvertendoli, che se in ciò notabilmente mancano, non adempiono il debito del Ministerio loro, e però ingiustamente ne tirano li stipendii, e sono in conseguenza tenuti a restituirli. Sopra di che Sua Santità incarica gravemente la coscienza tanto di V. S. quanto de' Presidenti del Coro, se non faranno le debite diligenze, affinché si osservi quanto di sopra si è detto, è quello, che di più deve osservarsi secondo la forma de' sacri Canoni, e delle particolari Costituzioni di ciascheduna Chiesa; Volendo che li Trafgressori siano severamente puniti con puntature, & altre pene canoniche, e li Ministri, e Serventi amovibili anco con la rimozione. Maggiore poi di qualsivisa espressione dovrà essere l'attenzione, ch' Ella è tenuta ad usare, affinché il tremendo Sacrificio dell' Altare, di cui non vi è nel Mondo azzione più santa, ne più divina, si offerisca da' suoi Sacerdoti non solo con quella interna purità, che conviene a chi quotidianamente dee porgere all' Eterno Padre il celeste Olocausto del suo umanato Figliolo, ma anco con quell' esterna divozione nell' esatta osservanza delle sacre ceremonie prescritte dalle rubriche, che si ricerca, affinché chi è posto tra Dio, e gli Huomini per placare l'ira sua divina, non habbia con le proprie trascuratezze, e negligenze maggiormente ad irritarla.

Decimo. Per ultimo non potendosi negare, che il gran numero degli Ecclesiastici, non diminuisca molto la stima della Dignità Sacerdotale presso del Popolo, mentre non sceorge in molti di loro quella prerogativa di merito, che corrisponde al Grado, perciò V. S. vada molto circospetta nel conferire gli Ordini, ricordevole dell'ammonizione dell' Apostolo: *Munis citò nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienae*: guardandosi dall' ammettere nel Clero alcuno, come avverte San Leone, *ante abatem maturitatis, ante tempus examinis, ante experientiam disciplinam*, e rigettando assolutamente, e con petto forte coloro, che non per vero desiderio di servire al Signore Iddio, ma per umani interessi, e rispetti vogliono intruderli nel Santuario del Signore. Osservi perciò esattamente quel tanto, che in questa materia si dispone da sacri Canoni, e specialmente dal Sacro Concilio di Trento, e procuri di fare scelta di Ministri idonei, e ben forniti di pietà, e di dottrina; Poiche, se ben questi son pochi: *melius est* (come si legge ne' Sacri Canoni, e si comprova colla esperienza) *Domini Sacerdotium paucos habere Ministros, qui possunt dignè opus Dei exercere, quam multos inutiles, qui omni grave Ordinatori adducunt.*

Con la osservanza delle sopradette cose confida la Santità Sua d' haver la consolazione tanto desiderata dal suo paterno cuore, di vedere mediante l' estirpazione de' principali abusi, e lo stabilimento di una vera pietà Christiana resa la nostra Italia libera dalle presenti calamità, e dalle maggiori, che la giustizia di Dio ciminaccia, e disposta sempre più a ricevere sì nello spirituale come nel temporale gli effetti abbondanti delle divine misericordie &c. Roma 16. Marzo 1703.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

N. Grimaldi Segretario.

EPISTOLA

Encyclica ad universos Italiae, Insularumque adjacentium Ordinarios jussu Summi Pontificis conscripta, quâ Monialibus sub gravibus pec-

Bullar. Roman. Continuat. Pars II.

nis interdicatur, ne Fenesellis, in quibus Sacra Communio ministratur, nec locis ad Confessiones sacramentales audiendas destinatis pro Collocutoriis abutantur.

NON tralascia la mente indefessa di Nostro Signore, quantunque agitata dalle calamità de' tempi correnti, di rimaner fissa nella continua Pastorale sollecitudine a procurare con ogni maggior studio possibile la salute dell' Anime, con isvellere fino dalle radici le minime occasioni vevolevoli a farle perdere, ò illaqueare ne peccati. Prevedendo pertanto la Santità Sua gl'inconvenienti, che possono accadere nell' abuso de' Confessionarii, e de' Fenestrini della Comunione nelle Chiese di Monache, de' quali alcuni si servono per Parlatorii, senza riflettere, che quelli sono Tribunali di Penitenza, e luoghi sagri da venerarsi, e non profanarsi, ò deturparsi con caleggi, vani discorsi, e forse anche peccaminosi, hà ordinato espressamente d' ingiungerli a V. S. che sotto gravi pene proibisca a tutte le Monache de' Monasterii della sua Diocesi, che in avvenire non si servino de' Confessionarii, ò altri luoghi assegnati per udire le Confessioni Sagramentali, che per confessarsi de' loro peccati, e che non se ne vagliano altrimenti per Parlatorii; Ed inoltre, che le Chiavi de' Fenestrini, per i quali le Monache ricevono il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, si tengano sempre appresso le Abbadesse, e Superiore delle Religiose medeme, e che non si aprano, che alle occasioni, nelle quali le Monache stesse devono comunicarsi, riportandosi immediatamente, e senza intervallo di tempo nelle mani delle fudette Superiore. Tanto dunque Ella eseguirà in ubbidienza del supremo comando di Sua Beatitudine &c. e le prego &c. Roma 30. Ottobre 1706.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

F. Nuzzi Segretario.

EPISTOLA.

Quâ Vicario Capitulari Aquilano jussu Summi Pontificis mandatur, ut Sacerdotibus, & Clericis ejusdem Civitatis inibeat, ne in Comediis cujusvis generis Interlocutorum partes agant.

EA Pervenuto à notizia della Santità di Nostro Signore, che in coteffa Città sia per recitar si una Comedia in Musica, nella quale intendano d' intervenire per Interlocutori alcuni Sacerdoti; E se bene la Santità Sua difficilmente si persuade, che Voi, quando seriamente riflettiate alle calamità universali, & anche particolari di coteffa Città, non vi possiate indurre à permettere a Sacerdoti, e Chierici, che compariscano ne Teatri, e Rappresentanze, le quali appena si tollerano nelle Persone Laicali, essendo ciò vietato da' sagri Canoni, e dalle risoluzioni di questa Sacra Congregazione, tuttavia hà stimato di strettamente injungere, che proibiate in nome di Sua Beatitudine sotto gravi pene à Sacerdoti, e Chierici d' intervenire, come sopra, in alcuna sorte di Comedie, ò Rappresentazioni, benche sagre, ò spirituali. Non mancherete per tanto dobbedere al supremo comando di Nostro Signore &c. E Dio vi prosperi. Roma 31. Ottobre 1706

G. Card. di Carpegna Prefetto

F. Nuzzi Segretario.

M m

EPI.

1706.

III

VI.

1. Tim. 5. 22.

C. Tales dist. 23.